

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4857 R	13 ottobre 2000	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 23 febbraio 1999 concernente la modifica parziale del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971

1. Con risoluzione 25 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha istituito una Commissione speciale con il compito di elaborare una proposta di revisione totale del Codice di procedura civile (in seguito CPC) nell'intento di snellire il procedimento e di armonizzare il testo a seguito delle diverse modifiche intervenute nel tempo.
2. Il 3 novembre 1998 la Commissione, presieduta dall'avv. Bruno Cocchi, ha presentato il suo rapporto.
In previsione dell'unificazione del diritto processuale civile svizzero, la Commissione ha ritenuto inutile occuparsi in questo momento della revisione totale del nostro CPC, che peraltro non presenta particolari ostacoli allo svolgimento dei processi e alla risoluzione delle cause giudiziarie in materia di diritto civile in tempi sostanzialmente ragionevoli, eccezion fatta per qualche caso.

La Commissione si è limitata pertanto a proporre alcune modifiche mirate e finalizzate a snellire e ad accelerare i ritmi dei procedimenti. Le principali e più importanti modifiche proposte dalla Commissione speciale sono le seguenti:

A) Modifica delle norme riguardanti la fase processuale successiva allo scambio degli allegati scritti (art. 177 - 182 CPC)

Dopo la notificazione dell'ultimo allegato scritto il giudice emana un'ordinanza istruttoria, mediante la quale:

- indica i punti di questione la cui soluzione è necessaria per il giudizio sulla controversia;
- indica i mezzi di prova provvisoriamente ammessi;
- cita le parti a comparire per l'udienza preliminare (art. 177).

All'udienza preliminare le parti discutono i punti di questione e le prove ammesse provvisoriamente dal Giudice che, al termine dell'udienza decide seduta stante sul mantenimento o sulla modifica dell'ordinanza istruttoria preliminare (art. 180) e avvia la fase dell'assunzione delle prove (art. 182).

B) Indicazione precisa delle prove con riferimento puntuale ai fatti già negli allegati di causa (nuovo art. 165 cpv. 3 e 165 cpv. 4)

Le proposte di modifica di cui al punto A) presuppongono che l'indicazione delle prove avvenga in modo preciso, con riferimento ai fatti, già negli allegati introduttivi di causa. Occorrerà per esempio fornire le generalità dei testi e indicare precisamente quali documenti si riferiscono all'esposizione di fatto.

La reiterata mancata indicazione del mezzo di prova comporta la decadenza della sua assunzione.

Assunzione dei testimoni in un'unica udienza (182 cpv. 2) e aumento dell'importo delle multe in caso di assenza ingiustificata (233).

Semplificazione della possibilità di far capo al mezzo di prova dell'edizione dei documenti (206).

Ammissione quale prova, a determinate condizioni, delle dichiarazioni scritte di terze persone (241 a).

Ammissione quale prova della perizia di parte (253 a).

Possibilità per il giudice di estendere e specificare le domande nell'ambito dell'interrogatorio formale (271 e 275).

C) Chiusura formale della fase istruttoria (192)

Terminata l'assunzione delle prove, il Giudice emana una formale ordinanza di chiusura definitiva dell'istruttoria e cita le parti al dibattimento finale.

D) Fissazione e improrogabilità dei termini per la presentazione degli allegati introduttivi di causa e riduzione delle ferie giudiziali

- 60 giorni per la presentazione della risposta (168)
- 60 giorni per la presentazione della risposta riconvenzionale (173 cpv. 2)
- 30 giorni per la presentazione della duplica
- le ferie giudiziarie estive sono limitate al periodo tra il 15 luglio e il 15 agosto.

E) Non ammissione di allegati scritti al dibattimento finale nella procedura inappellabile (297 cpv. 3).

F) Nelle procedure davanti ai Giudici di Pace e ai Pretori come istanza unica, introduzione della pronuncia scritta del dispositivo della sentenza entro breve dal dibattimento, con la possibilità per la parte soccombente di richiedere la motivazione scritta e, previa quest'ultima richiesta, di presentare ricorso per cassazione.

G) Estensione della possibilità di richiedere la prova peritale a futura memoria (446a).

Schema dello svolgersi del procedimento di cognizione per le cause ordinarie proposto dalla Commissione speciale

PROCEDURA ORDINARIA

PETIZIONE

60 giorni
(art. 168 cpv. 1 CPC)

RISPOSTA

30 giorni
(art. 175 cpv. 1 CPC)

REPLICA

30 giorni
(art. 176 cpv. 1 CPC)

DUPLICA

60 giorni
(art. 177 cpv. 1 CPC)

**ORDINANZA ISTRUTTORIA PRELIMINARE
e citazione all'udienza preliminare**

ISTRUTTORIA

**ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA
e citazione al
DIBATTIMENTO FINALE**

SENTENZA

3 mesi
(art. 283 CPC)

3. Il 23 febbraio il CdS ha presentato il messaggio concernente la modifica del CPC del 17 febbraio 1971.

Il CdS condivide sostanzialmente le proposte e le conclusioni della Commissione speciale. Anche il CdS ritiene inutile chinarsi su una revisione completa del CPC, che non presenta particolari ostacoli a uno svolgimento regolare e fluido dei processi e alla risoluzione delle cause giudiziarie in materia di diritto civile in tempi sostanzialmente ragionevoli.

Il messaggio governativo, che pure opta per una revisione parziale del CPC, riprende sostanzialmente le proposte di modifica formulate dalla Commissione speciale ad eccezione di quelle finalizzate ad accentuare il ruolo attivo del Giudice nell'ambito del processo civile (pag. 2 e 3 del rapporto 3 novembre 1998).

Su questo punto il CdS ricorda come la procedura civile sia retta dal principio attitatorio e come non si possa conseguentemente parlare del Giudice "padrone" della causa. Dal profilo pratico - aggiunge il messaggio - l'emanazione dell'ordinanza istruttoria preliminare rischierebbe di rallentare, contrariamente agli obiettivi perseguiti, i tempi procedurali, al Giudice essendo richiesto uno studio approfondito della causa già all'inizio dell'istruttoria.

Il messaggio governativo non aderisce pertanto alle proposte di modifica contenute nel punto 2, lett. A) del presente rapporto. Il CdS respinge anche la modifica contenuta al punto 2, lett. E), mediante la quale la Commissione propone il divieto alle parti di presentare conclusioni scritte al dibattimento finale nella procedura inappellabile. Questa possibilità, che peraltro è stata decisa dal GC lo scorso 12 marzo 1997, contribuisce infatti, a mente del CdS, a ridurre il numero o quantomeno la durata delle udienze per le Preture.

Per il resto il CdS approva le modifiche del CPC formulate dalla Commissione speciale, condividendo peraltro la proposta di respingere l'iniziativa parlamentare presentata da Allidi-Cavalleri, tendente ad ampliare i motivi che possono giustificare la restituzione in intero contro il lasso dei termini (137 CPC).

4. La Commissione della legislazione ha nominato una sottocommissione con il compito di esaminare il messaggio del CdS concernente la modifica parziale del CPC. La Sottocommissione, composta dai deputati Marco Fiori (PLRT), Giovanni Jelmini (PPD), Silvano Bergonzoli (LEGA) e Manuele Bertoli (PS) e dal Segretario, avv. Mauro Bianchetti, si è riunita in data 14, 21 e 28 gennaio, 11 febbraio, 17 e 24 marzo 2000. Nel corso della seduta dell'11 febbraio 2000 la sottocommissione ha ritenuto di sentire i Giudici Cocchi (Presidente della II Camera Civile del TA e già Presidente della Commissione speciale), Trezzini (Pretore di Lugano, Sezione 6 e già membro della Commissione speciale), Pedrazzoli (Pretore di Bellinzona e già membro della Commissione speciale) e l'avv. Rei Ferrari, Presidente dell'Ordine degli avvocati.

La Sottocommissione, per il tramite di Silvano Bergonzoli, ha quindi presentato alla Commissione della legislazione un documento che raccoglie le modifiche proposte dal CdS a confronto con il testo delle norme attualmente in vigore, le osservazioni dei membri della Sottocommissione, quelle dei Giudici e della rappresentante dell'Ordine degli avvocati formulate in occasione della seduta dell'11 febbraio 2000, quelle scritte presentate dall'avv. Trezzini per il Collegio dei Pretori di Lugano e dall'avv. Canevascini per l'Ordine degli avvocati.

La Commissione della legislazione, previo esame e discussione del documento appena menzionato, ritiene di approvare solamente una parte delle modifiche del CPC proposte dal messaggio governativo.

La Commissione ritiene in generale che il nostro CPC funziona bene e non presenta particolari problemi per lo svolgimento dei procedimenti in materia civile. Di conseguenza non si giustificano grandi sconvolgimenti, anche in considerazione della riforma giudiziaria, segnatamente del progetto di unificazione della procedura civile a livello nazionale, attualmente all'esame del Parlamento federale. Il CPC ticinese non rappresenta in ogni modo la causa delle lungaggini nello svolgimento di alcuni processi civili e/o dei ritardi nell'emanazione di alcune sentenze. I ritardi nell'evasione delle pratiche sono molteplici e differenti e concernono tanto l'attività degli avvocati, quanto quella dei Magistrati civili, quanto an-

cora l'organizzazione di alcune Preture. A questo proposito la Commissione auspica che la riforma giudiziaria nel nostro Cantone possa contribuire a garantire in futuro un funzionamento della giustizia più celere ed efficiente, anche in sede civile.

Ciò premesso, la Commissione ritiene di poter approvare quelle proposte di modifica intese a favorire uno snellimento della procedura e che nel contempo tutelano gli interessi delle parti coinvolte nel processo civile. Si respingono per contro quelle modifiche che non sembrano portare grossi benefici a un funzionamento più celere del procedimento o che, pur accelerando i tempi di evasione delle pratiche, non conferiscono sufficienti garanzie alle parti in causa.

5. Proposte di modifica respinte

A. Modifica delle norme riguardanti la fase processuale successiva allo scambio degli allegati scritti (art. 177 - 182 CPC)

La Commissione ritiene che, contrariamente agli obiettivi perseguiti in questa riforma parziale del CPC, dal profilo pratico l'ordinanza istruttoria preliminare rappresenterebbe un rallentamento dei tempi procedurali. Al Giudice verrebbe infatti imposto un esame approfondito della causa già all'inizio dell'istruttoria; esame che comunque si ripropone con gli stessi approfondimenti, specie per gli incarti più complessi e voluminosi, a distanza di qualche mese in sede di udienza preliminare e ad istruttoria ultimata. La Commissione ritiene di non approvare questa proposta di modifica, osservando tuttavia che sarebbe auspicabile applicare con maggiore rigore e precisione le norme di legge in materia di udienza preliminare, segnatamente l'art. 173 CPC, che impone al Giudice un attento esame ed una valutazione sulle prove notificate dalle parti e sulla loro influenza o meno ai fini del giudizio.

B. Indicazione precisa delle prove con riferimento puntuale ai fatti già negli allegati di causa (nuovo art. 165 cpv. 3 e 165 cpv. 4)

A mente della Commissione questa proposta di modifica, segnatamente l'indicazione precisa dei mezzi di prova, perde interesse ed attualità con la mancata approvazione dell'idea di "ordinanza preliminare" di cui al punto precedente. La Commissione ritiene inoltre soddisfacente il sistema attuale, che impone alle parti, già in sede di scambio degli allegati scritti, la produzione dei documenti probatori, l'indicazione precisa dei documenti di cui è chiesta l'edizione o il richiamo e il tema e il contenuto della perizia. L'indicazione precisa dei testimoni potrà per contro avvenire all'udienza preliminare, nel corso della quale si discuterà e si valuterà la stessa necessità probatoria dei singoli testi.

Ammissione quale prova, a determinate condizioni, delle dichiarazioni scritte di terze persone (241 a)

La Commissione ritiene che l'ammissione quale prova delle dichiarazioni scritte di terze persone e contenute in un brevetto notarile, pur potendo contribuire ad accelerare la procedura, rischierebbe di far emergere molteplici problemi pratici, segnatamente per quanto concerne la portata e la valutazione probatoria di eventuali dichiarazioni presentate in forma scritta semplice.

Ammissione quale prova della perizia di parte (253 a)

La Commissione ritiene che la perizia fatta allestire all'infuori della procedura giudiziaria non può essere considerata quale mezzo probatorio, in quanto potrebbe costituire un indebito rovesciamento dell'onere della prova. La perizia di parte, essendo inoltre presentata da una parte in causa e quindi presumibilmente interessata a sostenere le proprie tesi, potrebbe venir pilotata e finalizzata a confermare alcune conclusioni piuttosto che altre.

D. Fissazione e improrogabilità dei termini per la presentazione degli allegati introduttivi di causa e riduzione delle ferie giudiziarie

La Commissione non condivide l'introduzione della perentorietà del termine per la presentazione della risposta, in quanto già nel sistema attuale la parte diligente dispone dei mezzi per contenere al minimo eventuali perdite di tempo. La norma proposta è troppo drastica in considerazione anche del principio attinatorio che di regola sottende ai processi civili. Inoltre l'introduzione della perentorietà del termine comporterebbe un aumento sostanziale delle richieste di sospensione del procedimento ex l'art. 107 CPC, con un conseguente rallentamento dei tempi di evasione delle cause. La Commissione auspica per contro che l'attuale sistema che prevede il cosiddetto "termine di grazia" venga uniformato presso tutte le Preture. Non è infatti ammissibile che talune Preture assegnano il termine di grazia su sollecitazione della parte attrice, mentre altre lo assegnano d'ufficio non appena scaduto il termine ordinario.

F. Nelle procedure davanti ai Giudici di Pace e ai Pretori come istanza unica, introduzione della pronuncia scritta del dispositivo della sentenza entro breve dal dibattimento, con la possibilità per la parte soccombente di richiedere la motivazione scritta e, previa quest'ultima richiesta, di presentare ricorso per cassazione

La Commissione ritiene che anche le cause inappellabili meritino una sentenza motivata. La Commissione osserva inoltre che nelle sentenze contumaciali le motivazioni si limitano a poche righe e che - verosimilmente proprio grazie alle motivazioni contenute nelle decisioni - solamente il 10% circa delle cause inappellabili vengono impugnate. La modifica proposta rappresenterebbe pertanto un contributo irrilevante all'alleggerimento del lavoro dei Giudici di pace e dei Pretori, rispetto all'importanza di poter ottenere una sentenza motivata, segnatamente per la parte soccombente.

G. Estensione della possibilità di richiedere la prova peritale a futura memoria (446a)

6. **Iniziativa Allidi-Cavalleri, iniziativa Regazzi e proposta di modifica Giudice Chiesa**

La Commissione propone di **respingere** l'iniziativa parlamentare presentata da Consuelo Allidi-Cavalleri, mediante la quale si chiede di voler introdurre un nuovo capoverso all'art 137 CPC per estendere le restituzioni in intero contro il lasso dei termini ai casi di assenza per malattia o infortunio, per servizio pubblico o militare, per assenza scusabile o all'estero. La Commissione, condividendo anche il parere dei rappresentanti dei Giudici e dell'Ordine degli avvocati, osserva che la restituzione in intero è un rimedio straordinario, che in materia vi è già un'ampia giurisprudenza cantonale e federale che comprende parte della casistica contenuta nella normativa proposta

dall'iniziativa (malattia, infortunio) e che un'ulteriore estensione del campo di applicazione della disposizione in esame va in senso contrario agli obiettivi del messaggio, che persegue lo scopo di evitare il più possibile rallentamenti al procedimento.

In merito all'iniziativa di Fabio Regazzi, finalizzata a parificare il periodo delle ferie giudiziarie estive nelle procedure civili e amministrative, la Commissione condivide la soluzione formulata nel messaggio, che propone di modificare il periodo delle ferie giudiziarie stabilito dal CPC, adeguandolo a quello previsto dalla LPAm. Questa è del resto anche la soluzione stabilita dalla Legge federale sull'organizzazione giudiziaria, come pure dal progetto concernente l'unificazione della procedura civile a livello nazionale.

Si propone pertanto di **respingere** l'iniziativa elaborata Regazzi e di approvare la modifica proposta dal CdS, intesa a ridurre le ferie giudiziarie estive dal 15 luglio al 15 agosto.

La Commissione **approva** la modifica dell'art. 418e - della procedura per le controversie concernenti la concorrenza sleale - proposta dal Giudice Chiesa, in quanto l'attuale norma, nella misura in cui esclude il ricorso per riforma in una causa suscettibile di essere esaminata nel quadro di tale giurisdizione, risulta essere in contrasto con il principio della forza derogatoria del diritto federale.

7. Commento ai singoli articoli del disegno di legge

LIBRO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO III - DELLE PARTI E DEI LORO PATROCINATORI

Capitolo I - Delle parti

Sezione I - Delle parti in generale

Ad art. 39 cpv. 2: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio.

TITOLO IV - NORME GENERALI PER IL PROCEDIMENTO

Ad art. 72 cpv. 2: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio.

Ad art. 88: la Commissione **approva** la modifica redazionale proposta dal messaggio, che dipende dall'introduzione del nuovo art. 191a CPC.

TITOLO VI - DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capitolo I - Delle forme degli atti

Sezione I - Degli atti in generale

Ad art. 115 cpv. 3: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio. Propone una modifica redazionale e precisamente la sostituzione di "*rifarli*" in "*porvi rimedio*".

Ad art. 115 cpv. 4: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, considerando eccessiva la limitazione della possibilità di presentare un atto nuovo.

Capitolo II - Dei termini e delle ferie

Ad art. 130 cpv. 1: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, ritenendo che la richiesta di proroga del termine presentata la seconda volta può essere concessa solamente in casi eccezionali; in particolare in cause complesse dal profilo fattuale e giuridico, magari con più litisconsorti. Si osserva inoltre che è facoltà del Giudice verificare di volta in volta la legittimità della richiesta.

Ad art. 133 cpv. 1 lett. b): la maggioranza della Commissione **approva** la modifica del messaggio, intesa a ridurre il periodo delle ferie giudiziarie stabilito dal CPC, adeguandolo a quello previsto dalla LPAmM e precisamente dal 15 luglio al 15 agosto. Questa è del resto anche la soluzione stabilita dalla Legge federale sull'organizzazione giudiziaria, come pure dal progetto concernente l'unificazione della procedura civile a livello nazionale. La maggioranza della Commissione propone pertanto di **respingere** l'iniziativa Regazzi.

LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I - DELLA PROCEDURA ORDINARIA

Capitolo I - Dell'introduzione di causa

Sezione I - Della petizione

Ad art. 165 cpv. 3: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, in quanto ritiene che l'indicazione precisa delle generalità dei testimoni e del tema della perizia debba avvenire nel corso dell'udienza preliminare, sede nella quale si discute anche in merito all'ammissibilità delle prove, considerando segnatamente la portata e la necessità probatoria delle audizioni testimoniali e della perizia. Secondo la Commissione la proposta di modifica, segnatamente l'indicazione precisa dei mezzi di prova, perde ogni e qualsiasi interesse anche con la rinuncia all'idea di "ordinanza preliminare".

Ad art. 165 cpv. 4: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, la cui applicazione dipende dalla norma - non approvata - appena esaminata.

Sezione II - Della risposta

Ad art. 168 cpv. 1: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, in quanto già attualmente la parte diligente dispone dei mezzi per contenere al minimo eventuali perdite di tempo. La norma proposta è troppo drastica in considerazione anche del principio attitatorio, che di regola sottende ai processi civili.

Ad art. 169 cpv. 1: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, in quanto è connessa con la precedente.

Ad art. 170 cpv. 2 e 3: la Commissione **non approva** le modifiche proposte dal messaggio, in quanto connesse con le norme 165 cpv. 3 e 4, già precedentemente respinte.

Sezione III - Delle domande riconvenzionali

Ad art. 173 cpv. 2: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio per gli stessi motivi per i quali ha respinto le modifiche proposte all'art. 168.

Ad art. 173 cpv. 3: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio, in quanto si tratta semplicemente di completare il richiamo alle norme applicabili all'azione principale (art.175 - 176 e non solo art. 175).

Sezione IV - Della replica e della duplica

Ad art. 176 cpv. 1: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio, ritenendo che per la presentazione dell'allegato di duplica debbano valere gli stessi termini perentori stabiliti per la replica.

Capitolo II - Dell'istruzione della causa

Sezione I - Dell'udienza preliminare

Ad art. 182 cpv. 4: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio, in quanto la continuità nell'assunzione dei testimoni contribuisce ad abbreviare i tempi del procedimento e consente al Giudice di valutare meglio l'attendibilità delle testimonianze.

Ad art. 182 cpv. 5: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio nella sua sostanza e propone le seguenti modifiche redazionali:

art. 182 cpv. 5

*⁵Al termine dell'udienza di audizione dei testimoni, il giudice, **sentite le parti**, esamina la possibilità di **rinunciare** o meno all'assunzione dei testimoni che non si sono presentati.*

Ad art. 182 cpv. 6: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio.

Sezione II - Disposizioni generali circa l'istruttoria probatoria

Ad art. 188 lett. a): la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio, in quanto ritiene che il mezzo di prova della confessione, che di fatto non viene più utilizzato, sia superato ed abbia perso ogni e qualsiasi interesse nell'istruttoria probatoria del processo civile.

Sezione III - Dell'assunzione suppletoria delle prove

Ad art. 192a (nuovo): la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio, condividendo la necessità di chiudere formalmente la fase istruttoria del procedimento civile, mediante un'ordinanza e la citazione delle parti al dibattimento finale. La Commissione ritiene che l'ordinanza di chiusura dell'istruttoria debba essere notificata entro il termine di 10 giorni dall'assunzione dell'ultima prova e che la nuova norma, dal

profilo della sistematica, debba essere inserita all'art. 191a CPC. Si propone quindi il seguente testo:

art. 191a

Entro 10 giorni dall'assunzione dell'ultima prova, il giudice emana un'ordinanza con la quale dichiara chiusa l'istruttoria e cita le parti al dibattimento finale.

Ad art. 192 cpv. 1: La Commissione propone la modifica di questa norma per adeguarla alla nuova disposizione appena approvata. Il nuovo testo dell'art 192 cpv. 1 è pertanto il seguente:

art. 192 cpv. 1

¹Le parti possono chiedere durante l'istruttoria o, al più tardi entro 10 giorni dalla chiusura della stessa, l'assunzione di altre prove la cui esistenza o conclusione risultassero successivamente.

Sezione VI - Dei mezzi di prova in particolare

A. Della confessione

Ad art. 193: abrogato. Vedi commento all'art. 188 lett. a).

Ad art. 194: abrogato. Vedi commento all'art. 188 lett. a).

Ad art. 195: abrogato. Vedi commento all'art. 188 lett. a).

Ad art. 196: abrogato. Vedi commento all'art. 188 lett. a).

B. Dei documenti

2) Dell'edizione di documenti

Ad art. 206: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio, condividendo la necessità di semplificare la possibilità di richiedere la produzione di quei documenti che sono in possesso dell'altra parte e che risultano essere necessari, secondo la valutazione del Giudice, per l'accertamento dei fatti di causa. La parte interpellata potrà opporsi all'edizione di documenti, contestandone la rilevanza per la risoluzione della controversia, invocando la protezione della sfera privata o ancora dimostrando che i documenti interessati sono già in possesso della parte richiedente. La Commissione ricorda che l'istituto dell'edizione di documenti non deve e non dovrà violare il vecchio principio procedurale "*arma non sunt sumenda in domo rei*" e osserva che il Giudice dovrà valutare la necessità dei documenti richiamati per l'accertamento dei fatti di causa anche considerando un'eventuale ingerenza della sfera personale dell'interessato.

Ad art. 207 cpv. 2: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio e rinvia alle considerazioni di cui all'art. 165 cpv. 3. Le richieste di prova, siano esse documentali, peritali o testimoniali, dipendono dalle contestazioni e, spesso, anche dalle prove notificate dalla controparte. È pertanto opportuno consentire alle parti di fornire in sede di udienza preliminare le indicazioni precise di quei mezzi di prova che intendono assumere e che sono stati preannunciati nel corso dello scambio degli allegati scritti.

Ad art. 211 cpv. 1: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio per gli stessi motivi per i quali è stata accettata la modifica dell'art. 206.

Ad art. 211 cpv. 2: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio per gli stessi motivi per i quali è stata respinta la proposta di modifica dell'art. 207 cpv. 2.

Ad art. 211 cpv. 3: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio per gli stessi motivi per i quali è stata respinta la proposta di modifica dell'art. 207 cpv. 2 e quella del capoverso precedente (211 cpv. 2).

Ad art. 213a (ex 213bis): la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio.

C. Dei testimoni

Ad art. 233 cpv. 1: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio.

Ad art. 233 cpv. 2: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio.

Ad art. 241a (nuovo): la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, ritenendo che la stessa, pur potendo contribuire ad accelerare la procedura, rischierebbe di far emergere molteplici problemi, segnatamente per quanto attiene alla valutazione probatoria di eventuali dichiarazioni non confezionate in un brevetto notarile.

E. Delle perizie

Ad art. 249 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo): la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio, osservando che l'acquisizione di ulteriori prove dovrà sempre avvenire nel rispetto del contraddittorio fra le parti, pena la sua nullità.

Ad art. 253a (nuovo): la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, ritenendo che l'introduzione quale prova della perizia fatta allestire all'infuori della procedura giudiziaria potrebbe avere come conseguenza un rovesciamento dell'onere della prova. Questo nuovo istituto probatorio verrebbe pur sempre presentato da una parte in causa e quindi presumibilmente interessata a sostenere e confermare le proprie tesi e le proprie conclusioni. La perizia di parte potrà semmai costituire un indizio, secondo chiare indicazioni giurisprudenziali, ma, secondo la Commissione, non potrà essere considerata un mezzo di prova.

G. Dell'interrogatorio formale

Ad art. 271 cpv. 2: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio, che, oltre a snellire il procedimento, potrà contribuire a chiarire e precisare i fatti di causa. Non si condivide per contro la proposta della Commissione dell'OA di trasformare, su richiesta di parte, l'interrogatorio formale in un'udienza in contraddittorio, mettendo a confronto le parti; queste hanno infatti già avuto modo di esprimersi nello scambio degli allegati scritti.

Ad art. 275 cpv. 1: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio per gli stessi motivi per i quali è stata accettata la modifica dell'art. 271 cpv.2.

Capitolo VI - Delle sentenze e dei provvedimenti

Ad art. 283: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio, auspicando che il termine di tre mesi per l'emanazione delle sentenze, che comunque rimane un termine d'ordine, venga rispettato. A questo proposito il Consiglio della magistratura dovrà intervenire con maggiore determinazione, istituendo modalità di controllo sistematiche per il rispetto di questa norma.

TITOLO II - DELLA PROCEDURA DAVANTI AI GIUDICI DI PACE E AI PRETORI COME ISTANZA UNICA

Ad art. 299: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, ritenendo che anche le cause inappellabili meritino una sentenza motivata. La Commissione osserva inoltre che nelle sentenze contumaciali le motivazioni si limitano a poche righe e che - verosimilmente proprio grazie alle motivazioni contenute nelle decisioni - solamente il 10% circa delle cause inappellabili vengono impugnate. La modifica proposta rappresenterebbe pertanto un contributo irrilevante all'alleggerimento del lavoro dei Giudici di pace e dei Pretori, rispetto all'importanza di poter ottenere una sentenza motivata, segnatamente per la parte soccombente.

Ad art. 300: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio per gli stessi motivi per i quali è stata accettata la modifica dell'art. 299.

TITOLO IV - DELLE IMPUGNAZIONI

Capitolo II - Dell'appello

Ad art. 322 lett. b): la Commissione **approva** la modifica redazionale proposta dal messaggio, che dipende dalla sostituzione dell'art. 213bis con l'art 213a.

Capitolo III - Del ricorso per cassazione

Ad art. 328 cpv. 2 e 3: la Commissione **non approva** le modifiche proposte dal messaggio, in quanto connesse con la modifica, non approvata, dell'art. 299.

LIBRO III - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO III - DELLE PARTI E DEI LORO PATROCINATORI

Capitolo I - Principi generali

Ad art. 392: la Commissione **approva** la modifica proposta dal messaggio.

Ad art. 393: abrogato a seguito dell'approvazione dell'art. 392.

Ad art. 394 cpv. 2: la Commissione **approva parzialmente** la modifica proposta dal messaggio, limitando l'ordinanza alla decisione sulle sole prove e all'indicazione del giorno nel quale le stesse saranno assunte, la decisione sui quesiti essendo di competenza delle parti in causa. Il testo proposto dalla Commissione è il seguente:

art. 394 cpv. 2:

²Al termine dell'udienza preliminare, il giudice emana a verbale l'ordinanza sulle prove e fissa il giorno nel quale esse verranno assunte.

Ad art. 394 cpv. 3: abrogato a seguito dell'approvazione dell'art. 394 cpv. 2.

Ad art. 400: la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, in quanto connessa con la modifica, non approvata, dell'art. 299.

TITOLO V - DELLA PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO

Ad art. 418 cpv. 2 (nuovo): la Commissione **non approva** la modifica proposta dal messaggio, in quanto connessa con la modifica, non accolta, dell'art. 299.

TITOLO Vb - DELLA PROCEDURA PER LE CONTROVERSIE CONCERNENTI LA CONCORRENZA SLEALE

Ad art. 418e: la Commissione **approva** la modifica proposta dal Giudice Chiesa in quanto l'attuale norma, prevede, in materia di controversie concernenti la concorrenza sleale, la procedura davanti al giudice di pace e ai pretori come istanza unica, stabilendo di conseguenza quale unico rimedio di diritto a livello cantonale il ricorso per cassazione. Questa norma, come è stato confermato in una sentenza dell'Alto Tribunale Svizzero, I Corte Civile, del 5 agosto 1999, nella misura in cui esclude il ricorso per riforma in una causa suscettibile di essere esaminata nel quadro di tale giurisdizione, risulta essere in contrasto con il principio della forza derogatoria del diritto federale. La proposta del Giudice Chiesa va pertanto accolta. Il testo proposto dalla Commissione è il seguente:

art. 418e

¹Le azioni concernenti le controversie in materia di concorrenza sleale devono essere proposte al pretore, indipendentemente dal valore litigioso.

²È applicabile la procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica.

³Nei confronti della sentenza è proponibile, a dipendenza del valore della lite, il rimedio dell'appello o del ricorso per cassazione. Se il valore non è determinabile l'impugnazione avverrà nella forma dell'appello.

TITOLO X - DELLE PROVE A FUTURA MEMORIA

Ad art. 446a (nuovo): la Commissione **non approva** la proposta del messaggio, in quanto la nuova disposizione non risulta essere un'estensione logica del principio generale dell'art. 446. Scopo della prova a futura memoria è infatti quello di poter conservare determinati elementi probatori che potrebbero scomparire, qualora non venissero assunti a breve termine, evitando in tal modo di pregiudicare la posizione della

parte cui incombe l'onere della prova. Le condizioni poste dall'art. 446 sono l'urgenza e la verosimiglianza del rischio di non poter assumere la prova posteriormente. A giudizio della Commissione il solo requisito dell'interesse giuridico non giustifica l'estensione dell'istituto della prova a futura memoria, che, si ribadisce, è finalizzata alla conservazione di quelle prove che rischiano di scomparire se non assunte immediatamente.

Ad art. 449 cpv. 3 (nuovo): la Commissione **non approva** la proposta del messaggio, in quanto connessa con quella, non approvata, dell'art. 446a.

LIBRO IV - DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Capitolo I - Della esecutività dei titoli

Ad art. 488a (nuovo): la Commissione **approva** la proposta del messaggio.

LIBRO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Ad art. 515: la Commissione approva la modifica proposta dal messaggio.

8. Conclusioni

La Commissione della legislazione invita quindi il Gran Consiglio ad approvare l'annesso disegno di legge che modifica il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore
Bergonzoli E. - Bergonzoli S. - Bertoli -
Bobbià - Canonica G. - Carobbio W. -
Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Fiori -
Ghisletta D. - Marzorini - Nova -
Pantani - Righinetti

Disegno di

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 febbraio 1999 no. 4857 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 ottobre 2000 no. 4857R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 39 cpv. 2

**Esercizio personale
della capacità proces-
suale**

²Quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio.

Art. 72 cpv. 2 (nuovo)

**Congiunzione e riunione
di azioni**

²Il giudice può ordinare la riunione dell'istruttoria di due o più azioni pendenti presso di lui, che mantengono tuttavia la loro identità processuale e la loro indipendenza.

Art. 88

**Facoltà di indagine
del giudice**
1) **assunzione
d'ufficio di prove**

In ogni stadio di causa che precede l'ordinanza di chiusura dell'istruttoria è in facoltà del giudice:

- a) invariato
- b) invariato
- c) invariato
- d) invariato

Art. 115 cpv. 3

Contenuto

³Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi, come pure quelli che non adempiono le esigenze di forma previste da questo codice, sono rinviati alla parte interessata, con l'invito a porvi rimedio entro un breve termine fissato dal giudice, ad eccezione dei casi di nullità espressamente previsti dal codice.

Art. 133 cpv. 1 lett. b)

Ferie b) dal 15 luglio al 15 agosto.

Art. 173 cpv. 3

Forma della riconvenzione ³Gli articoli 165-171 e 175-176 sono applicabili per analogia.

Art. 176 cpv. 1

Duplica ¹Il convenuto può duplicare entro il termine perentorio di trenta giorni, nelle forme previste dagli art. 170 e 171 di questo codice.

Art. 182 cpv. 4, 5 e 6

Ordinanza sulle prove ⁴I testimoni vengono assunti, di regola, in una sola udienza.

⁵Al termine dell'udienza di audizione dei testimoni, il giudice, sentite le parti, esamina la possibilità di rinunciare o meno all'assunzione dei testimoni che non si sono presentati.

⁶Per l'edizione di documenti è applicabile l'art. 213a.

Art. 188 lett. a)

Mezzi di prova Abrogato.

Sezione III - Dell'assunzione suppletoria delle prove e della chiusura dell'istruttoria

Art. 191a (nuovo)

Chiusura dell'istruttoria Entro 10 giorni dall'assunzione dell'ultima prova, il giudice emana un'ordinanza con la quale dichiara chiusa l'istruttoria e cita le parti al dibattimento finale.

Art. 192 cpv. 1

2) su istanza di parte ¹Le parti possono chiedere durante l'istruttoria o, al più tardi entro 10 giorni dalla chiusura della stessa, l'assunzione di prove la cui esistenza o conclusione risultassero successivamente.

	Art. 193
Definizione ed effetti	Abrogato.
	Art. 194
Requisiti della confessione	Abrogato.
	Art. 195
Ritrattazione	Abrogato.
	Art. 196
Inscindibilità della confessione	Abrogato.
	Art. 206
Dell'onere di edizione della controparte. Casi in cui può essere richiesta l'edizione	Ogni parte è in diritto di richiedere dall'altra la produzione dei documenti che sono in suo possesso e che appaiono rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa.
	Art. 211 cpv. 1
Obbligo di edizione di terzi	¹ I terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso e che appaiono rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa.
	Art. 213a (ex art. 213bis)
Decisione di edizione	¹ Sulla domanda di edizione dalla controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi decide con decreto (art. 96), a meno che il terzo si dica disposto all'edizione, e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda. ² Abrogato.

Art. 233 cpv. 1 e 3

Assenza ingiustificata

¹Il giudice condanna il testimone che non compare e che non giustifica la sua assenza ad una multa da fr. 200.-- a fr. 500.-- e, se del caso (art. 182 cpv. 5), lo cita nuovamente, sotto comminatoria di una multa sino a fr. 1'000.-- e dell'ordine di accompagnamento.

³Se il testimone, citato ulteriormente, non compare senza giustificazione, il giudice ne ordina l'accompagnamento e lo punisce con la multa sino a fr. 1'000.--.

Art. 249 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

Doveri

²Il perito esegue i suoi accertamenti in base agli atti ed alle risultanze di causa; se necessario, il perito può chiedere al giudice di autorizzare l'acquisizione di ulteriori prove nel rispetto del contraddittorio.

³Attuale cpv. 2.

⁴Attuale cpv. 3.

Art. 271 cpv. 2

2) ad istanza di parte

²Il giudice decide con ordinanza sulla concluzione e sull'ammissibilità della prova e può formulare domande proprie.

Art. 275 cpv. 1

Limiti dell'interrogatorio

¹Le domande, nella loro forma definitiva, vengono intimate alle parti, in forma di ordinanza, solo al momento di procedere all'interrogatorio; l'interrogatorio deve avvenire sulle sole domande proposte ed eventualmente corrette dal giudice, il quale ha la facoltà di chiedere alla persona interrogata precisazioni e chiarimenti che riguardano il tema delle singole domande.

Art. 283

Sentenze dei giudici di pace e dei pretori

Le sentenze devono essere pronunciate e notificate entro tre mesi dalla data fissata per il dibattimento, anche se le parti non si sono presentate.

Art. 322 lett. b)

**Facoltà di indagine
del giudice**

b) ordinare, su istanza di parte, l'assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate dal pretore (art. 182 cpv. 2; 192; 213a).

Art. 392

**Omissione della
risposta**

Con l'intimazione della petizione al convenuto, il giudice cita già le parti all'udienza preliminare, da tenersi entro i seguenti 30 giorni, avvertendo che, nel caso di mancata presentazione della risposta, non possono più essere contestati i fatti della petizione e che l'istruttoria avviene solo sulle prove addotte dall'attore.

Art. 393

Citazione

Abrogato.

Art. 394 cpv. 2 e 3

Udienza preliminare

²Al termine dell'udienza preliminare, il giudice emana a verbale l'ordinanza sulle prove e fissa il giorno nel quale esse verranno assunte.

³Abrogato.

Art. 418e

¹Le azioni concernenti le controversie in materia di concorrenza sleale devono essere proposte al pretore, indipendentemente dal valore litigioso.

²È applicabile la procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica.

³Nei confronti della sentenza è proponibile, a dipendenza del valore della lite, il rimedio dell'appello o del ricorso per cassazione. Se il valore non è determinabile l'impugnazione avverrà nella forma dell'appello.

⁴Sono riservate le azioni proposte direttamente in appello, connesse con una controversia fondata su una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica e quelle per le quali una legge federale prevede un altro foro (art. 12 LCSl).

Art. 488a (nuovo)

**Azioni di rendiconto
e fattispecie facil-
mente accertabili**

¹Si propongono pure, nelle forme del procedimento esecutivo, le azioni riguardanti casi di fattispecie immediatamente accertabili, in particolare le azioni di rendiconto di cui agli art. 400 cpv. 1, 418k cpv. 1 e 550 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni.

²Se la situazione di fatto non può essere sufficiente chiarita, il giudice, in sede di procedura di opposizione, rinvia le parti alla procedura ordinaria.

Art. 515

**In relazione alla
revisione del**

Le disposizioni introdotte con la revisione del si applicano alle cause proposte a partire dalla loro entrata in vigore.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.